CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI
0004616-26/04/2018-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di
Vigonovo (VE)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
Vigonovo (VE)

Comune di Vigonovo prot. arrivo n. 5124 del 26-04-2018

Oggetto: Trasmissione delibera n. 139/2018/PRSE del 20 dicembre 2017.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 139/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 20 dicembre 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Raffaella Brandolese

San Marco 3538 – Campo Sant'Angelo – 30124 Venezia – Italia | Tel. 041 270 5416
e-mail: supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

Deliberazione n.139 /2018/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 20 dicembre 2017

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario relatore

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

Comune di Vigonovo prot. arrivo n. 5124 del 26-04-2018

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015*" emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018*";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di VIGONOVO (VE);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 70/2017 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che "*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte dei conti (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR, rispettivamente per il Rendiconto 2015 e per il Bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-*bis* del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri*

economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, il quale impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 302/2017/PRSE, sulla base dell'esame della documentazione inerente al

Comune di Vigonovo prot. arrivo n. 5124 del 26-04-2018

Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti irregolarità e criticità.

1. In merito alla contrattazione integrativa, si raccomanda l'accoglimento della segnalazione formulata dall'Organo di revisione (pag. 25 della Relazione al Rendiconto 2015) in merito al rispetto delle condizioni poste dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 150/2009, il quale impone la necessaria definizione degli obiettivi prima dell'inizio dell'esercizio, la coerenza degli stessi con quelli del bilancio e il loro indispensabile conseguimento quale condizione per l'erogazione degli incentivi.

2. Dai dati trasfusi nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, si accerta la titolarità di una partecipazione diretta al Consorzio Energia Veneto (CEV) per il quale non risultano indicati i dati di bilancio.

Dalla lettura dello Statuto tratto dal Registro delle imprese, si evince che il Consorzio non ha scopo di lucro; inoltre, dal Bilancio di esercizio 2015, tratto anch'esso dal Registro delle imprese, si appura che tale soggetto dispone di un consiste attivo patrimoniale (euro 10.101.449) composto in larga parte da immobilizzazioni materiali e crediti (e significative disponibilità liquide) a fronte dei quali, tuttavia, risultano ingenti passività a titolo di muto (euro 4.471.172) oltre a un debito fruttifero verso altri (euro 2.000.000).

Il Consorzio produce utili di fine esercizio per euro 57.187. Tuttavia, si apprende che il valore della produzione (euro 3.284.303) è in larga parte costituito da contributi in conto esercizio e dalla voce "altre" (per un totale di euro 1.887.948) mentre sono totalmente assenti i ricavi (euro - 9). Il patrimonio netto, a sua volta, è pari a euro 761.455, di cui euro 57.187 di utile ed euro 704.269 di fondo consortile non distribuibile (oltre alla riserva per arrotondamenti per euro -1).

La struttura di bilancio del Consorzio in esame, e la relativa sostenibilità economico-finanziaria, pertanto, si presentano, *prima facie*, condizionati prevalentemente da componenti esogene all'attività propria di tale soggetto, con conseguente dipendenza funzionale dagli enti di riferimento.

Ciò premesso, affermato l'obbligo per l'Ente di provvedere all'inserimento dei dati economico-finanziari nella menzionata banca dati del MEF anche per tale organismo, si raccomanda sul punto un costante monitoraggio dei costi e della struttura finanziaria del Consorzio in esame, anche in considerazione della circostanza per cui, diversamente che per le società di capitali, per tali soggetti l'Ente potrebbe essere chiamato a concorrere in solido alla responsabilità patrimoniale degli stessi.

3. Si segnala la mancata coincidenza del valore del Fondo pluriennale vincolato in uscita a chiusura del Rendiconto 2015 con il Fondo pluriennale vincolato in entrata in Bilancio 2016-2018 pur, nel contempo, apprendendo che il Bilancio è stato approvato in data antecedente a quella del Rendiconto e pur verificandosi la congruenza dei valori con quelli di fine esercizio 2016.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

raccomanda l'accoglimento della segnalazione formulata dall'Organo di revisione in merito al rispetto delle condizioni poste dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 150/2009 in materia di contrattazione integrativa;

raccomanda un costante monitoraggio dei costi e della struttura finanziaria del

Comune di Vigonovo prot. arrivo n. 5124 del 26-04-2018

Consorzio a cui l'Ente aderisce e l'inserimento dei relativi dati economico-finanziari nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di VIGONOVO (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai

Il Presidente

Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il 24/4/2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

CORTE DEI CONTI * SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO *

Comune di Vigonovo prot. arrivo n. 5124 del 26-04-2018